

Regione Friuli - Venezia Giulia

Decreto del 2 aprile 2009, n. 88 Pres.

Bollettino Ufficiale Regionale del 15 aprile 2009, n. 15

LR 27/2007, articolo 32, comma 5. Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5 della legge regionale 27/2007.

Preambolo

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all'articolo 32 il quale prevede, al comma 2, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Associazioni del movimento cooperativo finanziamenti destinati a sostenere le attività dalle stesse programmate e dispone altresì al comma 5 che le percentuali del riparto nonché i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate sono definiti con regolamento regionale;

Visto il Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo emanato con proprio decreto 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo) e dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 38, comma 1, della legge regionale 27/2007 concernente l'abrogazione della legge regionale 79/1982;

Ritenuto di confermare l'abrogazione del Regolamento emanato con proprio decreto n. 0165/Pres./2001 e di dare attuazione all'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007 mediante l'emanazione del testo regolamentare ivi previsto, fermo restando che la citata disciplina legislativa e regolamentare di cui alla legge regionale 79/1982 e al Regolamento emanato con proprio decreto n. 0165/Pres./2001 continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima, come disposto dall'articolo 34, comma 8, della legge regionale 27/2007;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2009, n. 665;

Decreta

Articolo Unico: [Emanazione]

1. E' emanato il "Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007 - CAPO I - Disposizioni generali

Allegato 1 Articolo 1: Articolo 1 Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), il presente regolamento:

- a) definisce le percentuali di riparto, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti alle Associazioni di movimento cooperativo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 27/2007;
- b) definisce i criteri e le modalità delle erogazioni anticipate dei finanziamenti.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007 - CAPO I - Disposizioni generali

Allegato 1 Articolo 2: Articolo 2 Domande di contributo

1. Le Associazioni presentano istanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, al Servizio competente in materia di cooperazione, tra il 1° gennaio e il 31 maggio di ciascun anno.

2. La domanda è corredata da:

- a) il programma di attività relativo all'anno solare in cui scade il termine di cui al comma 1, consistente in una relazione illustrativa concernente le iniziative di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 27/2007, con l'indicazione delle eventuali iniziative caratterizzate da unitarietà propositiva e attuativa da parte di una pluralità di associazioni e accessibilità aperta e indifferenziata a tutti gli enti cooperativi della Regione;
- b) il relativo preventivo di spesa;
- c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, attestante:
 - 1) il valore della produzione di ciascuna cooperativa aderente, quale si ricava dagli atti in possesso dell'Associazione e relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente o al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo;
 - 2) il numero delle cooperative aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - 3) il numero degli occupati nelle cooperative aderenti, come risultante dai più recenti verbali di revisione cooperativa realizzati. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2 dell'allegato al D.P.Reg. 27.04.2011, n. 93/Pres. (B.U.R. 11.05.2011, n. 19) con decorrenza dal 01.01.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 2 - Domande di contributo

1. Le Associazioni presentano domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attività produttive, Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. La domanda è corredata da:

- a) il programma di attività relativo all'anno solare in cui scade il termine di cui al comma 1, consistente in una relazione illustrativa concernente le iniziative di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 27/2007, con l'indicazione delle

eventuali iniziative caratterizzate da unitarietà propositiva e attuativa da parte di una pluralità di associazioni e accessibilità aperta e indifferenziata a tutti gli enti cooperativi della Regione;

b) il relativo preventivo di spesa;

c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, attestante il valore della produzione di ciascuna cooperativa aderente così come indicato all'articolo 5.".

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007 - CAPO I - Disposizioni generali

Allegato 1 Articolo 3: Articolo 3 Variazioni al programma annuale di attività

1. Le variazioni sostanziali al programma annuale di attività sono autorizzate solo a seguito di preventiva e tempestiva richiesta scritta adeguatamente motivata.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007 - CAPO II - Incentivi

Allegato 1 Articolo 4: Articolo 4 Iniziative finanziabili, spese ammissibili, intensità e priorità di contribuzione

1. In attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 27/2007, sono concessi finanziamenti per la realizzazione da parte delle associazioni delle seguenti iniziative:

a) promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative;

b) aggiornamento e riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e degli operatori delle associazioni beneficiarie;

c) divulgazione della cultura cooperativa ed applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e scolastica, nonché promozione dell'educazione imprenditoriale in forma cooperativa volta alla creazione di occasioni di collegamento tra scuola, territorio e mondo del lavoro, anche attraverso il Centro regionale per la cooperazione nelle scuole; le spese per le attività programmate e realizzate attraverso il predetto Centro sono considerate ammissibili solo se le medesime attività risultano programmate con i seguenti requisiti:

1) diffusione delle iniziative sul territorio delle quattro province del territorio regionale;

2) differenziazione dei progetti per le scuole del primo e del secondo ciclo;

3) previsione di percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali (spirito d'iniziativa, imprenditorialità, innovazione, creatività). (3)

d) realizzazione di scambi di esperienze con organismi e organizzazioni nazionali e internazionali che operano nell'ambito della cooperazione;

e) organizzazione di attività non aventi natura economica atte ad agevolare la gestione degli enti cooperativi e l'adozione da parte degli stessi del bilancio sociale;

f) svolgimento di attività di consulenza volta al potenziamento delle cooperative in termini di presenza sul mercato e ottimizzazione dei processi organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

g) svolgimento di attività statistiche e di rilevamento.

2. All'interno del programma di attività è fatto obbligo alle Associazioni di prevedere, complessivamente, l'importo minimo annuale pari al due per cento dell'ammontare dello stanziamento di bilancio annuale previsto per gli interventi di cui all'articolo 32 della legge regionale 27/2007 per il finanziamento della realizzazione da parte del Centro per la cooperazione nelle scuole di iniziative di cui al comma 1, lettera c). Le quote di tale importo a carico delle singole Associazioni sono determinate proporzionalmente all'ammontare delle risorse finanziarie a ciascuna concesse. (2)

3. Le iniziative di cui al comma 1 non devono configurarsi come aiuti di Stato, ovvero come servizi di assistenza, consulenza e formazione personalizzata a favore di cooperative determinate.

4. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere a), e), f) e g), sono ammissibili le spese riguardanti:

a) costi salariali sostenuti per l'occupazione del personale impiegato per la realizzazione delle iniziative, limitatamente al tempo da tale personale dedicato esclusivamente a ciascuna iniziativa;

b) servizi e prestazioni d'opera relativi alla creazione, gestione ed implementazione di siti "web", all'assistenza ed alla consulenza esterna forniti da enti ed organismi specializzati, nonché da esperti e professionisti;

c) acquisto di attrezzature e programmi informatici, nonché delle relative licenze d'uso;

d) costi per la realizzazione di pubblicazioni divulgative ed informative e per l'effettuazione di attività di comunicazione e di pubblicizzazione.

5. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese per l'acquisto di libri e altre pubblicazioni, le spese per il collegamento a banche dati e le spese che le associazioni sostengono per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento dei soggetti interessati, la cui organizzazione è affidata ad enti e società di comprovata competenza, nonché ad enti accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività di formazione professionale sostenute da risorse pubbliche. Nel caso in cui le associazioni organizzino direttamente i corsi, sono ammissibili le spese per l'affitto dei locali destinati all'iniziativa, il noleggio di impianti tecnici, la remunerazione, per un costo orario massimo di 150 euro, IVA esclusa, di docenti in possesso di curriculum professionale ed esperienza nel settore formativo adeguati all'oggetto del corso, nonché le spese di viaggio ed alloggio per i docenti provenienti da sedi esterne al territorio regionale.

6. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), da realizzarsi nell'ambito di programmi elaborati in accordo con le strutture scolastiche ed universitarie competenti, sono ammissibili:

a) le spese per l'acquisto di materiale didattico e scientifico e di attrezzature e programmi informatici, nonché delle relative licenze d'uso;

b) nel caso di organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti, concorsi scolastici, viaggi scolastici di educazione cooperativa e manifestazioni similari, le spese di viaggio, alloggio e vitto per i relatori provenienti da sedi esterne al territorio regionale, le spese di viaggio per gli educatori cooperativi all'interno del territorio regionale, le spese di viaggio, vitto e alloggio per gli insegnanti e gli studenti nell'ambito di viaggi scolastici di educazione cooperativa, le spese di vitto per gli studenti, gli insegnanti e gli educatori cooperativi in occasione della manifestazione annuale di premiazione conclusiva dei concorsi scolastici, l'affitto dei locali destinati all'iniziativa, il noleggio di impianti tecnici, l'assistenza tecnica, le traduzioni e l'interpretariato, la stampa e la diffusione di inviti e locandine o altre spese comunque connesse alla pubblicità dell'iniziativa, tra le quali la corresponsione di premi in denaro ad istituti scolastici nell'ambito di concorsi scolastici, il materiale divulgativo da distribuire gratuitamente ai partecipanti, le spese di stampa degli atti di conferenze e seminari; (1)

c) nel caso di redazione e traduzione, a fini divulgativi, di studi, ricerche, saggi, monografie ed altre pubblicazioni, di valore scientifico e didattico, le spese di stampa e traduzione;

7. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), da realizzarsi nell'ambito di programmi elaborati in accordo con gli organismi e le organizzazioni nazionali e internazionali interessati, sono ammissibili:

a) le spese di viaggio, in classe turistica dell'associazione richiedente per il raggiungimento della sede dell'iniziativa, se esterna al territorio regionale;

b) nel caso di organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni similari, le spese elencate alla lettera b) del comma 6;

c) nel caso di redazione e traduzione, a fini divulgativi, di studi, ricerche, saggi, monografie ed altre pubblicazioni, di valore scientifico e didattico, le spese di stampa e traduzione.

8. Sono ammissibili, inoltre, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, le spese generali direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative stesse, concernenti telefono, cancelleria, spese postali e di pulizia degli uffici, energia elettrica, riscaldamento e canoni di locazione immobiliare.

9. Le spese di cui al comma 8 sono quantificate applicando la percentuale risultante dal rapporto tra le ore dedicate alle iniziative di cui al comma 1, in via esclusiva dal personale dipendente ed il totale delle ore effettuate da tutto il personale dipendente nel corso dell'anno; ai soli fini dell'ammissibilità delle spese generali, il totale delle ore dedicate alle iniziative in via esclusiva dal personale dipendente non può superare l'80 per cento del totale delle ore effettuate da tutto il personale dipendente nell'anno.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle spese generali sostenute dal Centro regionale per la cooperazione nelle scuole per la realizzazione delle proprie iniziative.

11. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, l'intensità di contribuzione è pari al 100 per cento delle spese ammissibili.

12. Sono finanziate con priorità le iniziative proposte ed attuate congiuntamente da due o più associazioni ed aperte indifferenziatamente a tutti gli enti cooperativi regionali, nonché le iniziative di cui al comma 1, lettera c), realizzate attraverso il Centro regionale per la cooperazione nelle scuole.

13. Nel caso di insufficienza di risorse finanziarie disponibili, sono ridotti proporzionalmente i contributi alle iniziative diverse da quelle di cui al comma 12. Qualora tale insufficienza permanga anche dopo la predetta riduzione, si procede alla riduzione proporzionale dei contributi alle iniziative di cui al comma 12.

(1) La presente lettera, prima sostituita dall'art. 2 dell'allegato al D.P.Reg. 20.11.2009, n. 319/Pres. (B.U.R. 02.12.2009, n. 48), è stata da ultimo così sostituita dall'art. 2 dell'allegato al D.P.Reg. 27.09.2010, n. 207/Pres. (B.U.R. 06.10.2010, n. 40) con decorrenza dal 07.10.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) nel caso di organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti, concorsi scolastici, viaggi scolastici di educazione cooperativa e manifestazioni similari, le spese di viaggio, alloggio e vitto per i relatori provenienti da sedi esterne al territorio regionale, le spese di viaggio per gli educatori cooperativi all'interno del territorio regionale, le spese di viaggio, vitto e alloggio per gli insegnanti e gli studenti nell'ambito di viaggi scolastici di educazione cooperativa, l'affitto dei locali destinati all'iniziativa, il noleggio di impianti tecnici, l'assistenza tecnica, le traduzioni e l'interpretariato, la stampa e la diffusione di inviti e locandine o altre spese comunque connesse alla pubblicità dell'iniziativa, tra le quali la corresponsione di premi in denaro ad istituti scolastici nell'ambito di concorsi scolastici, il materiale divulgativo da distribuire gratuitamente ai partecipanti, le spese di stampa degli atti di conferenze e seminari;".

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2 dell'allegato al D.P.Reg. 27.09.2010, n. 207/Pres. (B.U.R. 06.10.2010, n. 40) con decorrenza dal 01.01.2011. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. All'interno del programma di attività è fatto obbligo alle Associazioni di prevedere, complessivamente, l'importo minimo annuale di euro ventimila per il finanziamento della realizzazione da parte del Centro per la cooperazione nelle scuole di iniziative di cui al comma 1, lettera c). Le quote di tale importo a carico delle singole Associazioni sono determinate proporzionalmente all'ammontare delle risorse finanziarie a ciascuna concesse.".

(3) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 3 dell'allegato al D.P.Reg. 27.04.2011, n. 93/Pres. (B.U.R. 11.05.2011, n. 19) con decorrenza dal 01.01.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: "c) divulgazione della cultura cooperativa ed applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e scolastica, nonché promozione dell'educazione imprenditoriale in forma cooperativa volta alla creazione di occasioni di collegamento tra scuola, territorio e mondo del lavoro, anche attraverso il Centro regionale per la cooperazione nelle scuole;".

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007 - CAPO II - Incentivi

Allegato 1 Articolo 5: Articolo 5 Criteri di riparto delle assegnazioni

1. Una quota pari al 25% dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, è destinata alle Associazioni in parti uguali.
2. La ripartizione dell'importo rimanente avviene secondo i seguenti parametri:
 - a) un terzo viene ripartito a favore delle Associazioni in proporzione al numero delle cooperative associate;
 - b) un terzo viene ripartito a favore delle Associazioni in proporzione al numero degli occupati nelle cooperative associate, desunto dai dati occupazionali relativi all'anno precedente;
 - c) un terzo viene ripartito a favore delle Associazioni in proporzione al valore della produzione delle cooperative associate.
3. Sono escluse dal computo di cui alle lettere b) e c) del comma 2 le cooperative seguenti:
 - a) le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le cooperative di assicurazione, le mutue assicuratrici;
 - b) le cooperative sciolte per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile, quelle poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile, nonché quelle sottoposte a fallimento.
4. L'assegnazione complessiva in capo ad una Associazione non può comunque essere superiore all'80% della disponibilità finanziaria annuale. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4 dell'allegato al D.P.Reg. 27.04.2011, n. 93/Pres. (B.U.R. 11.05.2011, n. 19) con decorrenza dal 01.01.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 5 - Criteri di riparto delle assegnazioni

1. Una quota pari al 25% dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, è destinata alle Associazioni in parti uguali.
2. La ripartizione dell'importo rimanente tra gli aventi diritto, detratta la quota di cui al comma 1, avviene secondo i seguenti parametri:
 - a) un terzo viene ripartito a favore delle Associazioni in proporzione al numero delle cooperative aderenti a ciascuna Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda, quale viene rilevato dai dati in possesso dell'Amministrazione regionale;
 - b) un terzo viene ripartito a favore delle Associazioni in proporzione al numero degli occupati nelle cooperative associate a ciascuna Associazione di cui alla lettera a) quale viene desunto dai dati occupazionali forniti dall'I.N.P.S. nell'anno precedente alla domanda, ove per occupato deve intendersi, a prescindere dalla natura del rapporto sottostante, una qualsiasi posizione lavorativa a tempo determinato od indeterminato;
 - c) un terzo viene ripartito a favore delle Associazioni in proporzione al valore della produzione di cui all'articolo 2425, lettera A), del codice civile delle cooperative associate a ciascuna Associazione, quale si ricava dagli atti in possesso delle Associazioni stesse e relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla domanda o al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo;
3. Sono escluse dal computo di cui alle lettere b) e c) del comma 2 le cooperative seguenti:
 - a) le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le cooperative di assicurazione, le mutue assicuratrici;
 - b) le cooperative sciolte per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile, poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile, nonché quelle sottoposte a fallimento.
4. L'assegnazione complessiva in capo ad una Associazione non può comunque essere superiore all'80% della disponibilità finanziaria annuale.".

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007 - CAPO II - Incentivi

Allegato 1 Articolo 6: Articolo 6 Criteri di erogazione dei finanziamenti

1. L'erogazione del finanziamento può essere effettuata in via anticipata, contestualmente alla concessione, in misura pari al 70 per cento dello stanziamento annuale, ripartendo le quote spettanti proporzionalmente al numero degli enti cooperativi aderenti a ciascuna Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda, quale viene rilevato dai dati in possesso dell'Amministrazione regionale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, come definiti all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. L'importo erogato in via anticipata ai sensi del comma 1 a una Associazione non può comunque essere superiore al 70% dell'importo concesso all'Associazione medesima.
3. Il saldo del contributo viene erogato previa presentazione della rendicontazione.
4. Qualora dalla rendicontazione risultino complessivamente realizzati interventi per un importo inferiore al contributo, quest'ultimo è rideterminato in relazione all'importo rendicontato.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007 - CAPO II - Incentivi

Allegato 1 Articolo 7: Articolo 7 Rendicontazione dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari presentano al Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo la rendicontazione di spesa entro il 31 marzo dell'anno successivo alla concessione, salvo proroghe da concedersi dietro presentazione di istanza motivata, allegando la seguente documentazione:
 - a) elenco analitico riepilogativo della documentazione giustificativa delle spese sostenute nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e di quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo e relazione illustrativa degli interventi effettuati; (1)
 - b) limitatamente all'ipotesi di cui all'articolo 4, commi 4, lettera a), e 9, gli oneri sostenuti per il personale dipendente dedicato alle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), e), f) e g) dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'Associazione che attesta la percentuale di tempo dedicata a ciascuna delle suddette iniziative dal personale dipendente predetto, nonché dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'Associazione che attesta il totale delle ore dedicate alle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, in via esclusiva dal personale dipendente ed il totale delle ore effettuate da tutto il personale dipendente nel corso dell'anno.
- [2. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge regionale 27/2007, la rendicontazione annuale dei finanziamenti può avvenire con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000.] (2)
3. La mancata rendicontazione entro i termini di legge comporta la revoca del contributo.

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 3 dell'allegato al D.P.Reg. 20.11.2009, n. 319/Pres. (B.U.R. 02.12.2009, n. 48). Si riporta di seguito il testo previgente: "a) elenco analitico riepilogativo della documentazione giustificativa di spesa inerente l'esercizio precedente e relazione illustrativa degli interventi effettuati;".

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 5 dell'allegato al D.P.Reg. 27.04.2011, n. 93/Pres. (B.U.R. 11.05.2011, n. 19) con decorrenza dal 01.01.2012.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007 - CAPO III - Disposizioni transitorie e finali

Allegato 1 Articolo 8: Articolo 8 Abrogazioni

1. E' confermata l'abrogazione del decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo).

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007 - CAPO III - Disposizioni transitorie e finali

Allegato 1 Articolo 9: Articolo 9 Disciplina transitoria

1. Per l'esercizio finanziario 2009 il termine di cui all'articolo 2, comma 1, è fissato al 31 maggio 2009.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007 - CAPO III - Disposizioni transitorie e finali

Allegato 1 Articolo 10: Articolo 10 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007 - CAPO III - Disposizioni transitorie e finali

Allegato 1 Articolo 11: Articolo 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.